



Commissione Parlamentare permanente 5° (Programmazione
economica, bilancio) del Senato della Repubblica

**MEMORIA DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLA ASSICURAZIONI (IVASS) SUL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176,
RECANTE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA
(A.S. 345)**

Roma, 7 dicembre 2022

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

l'Istituto esprime un particolare ringraziamento per l'opportunità di poter fornire, con la presente memoria, un contributo all'esame parlamentare del disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge n. 176/2022 (A.S. 345 – di seguito "Decreto").

Il Decreto, che si pone in continuità con i precedenti decreti "aiuto", di cui proroga alcune delle disposizioni in essi contenute, comprende un ampio spettro di misure volte a rafforzare ulteriormente il sostegno economico alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie in difficoltà per gli effetti derivanti dalla crisi energetica, i rincari sui prezzi dei carburanti e la crescita dell'inflazione.

Le osservazioni formulate con la presente memoria sono limitate ai profili e alle misure che riguardano direttamente l'attività di vigilanza sul mercato assicurativo nazionale da parte dell'Istituto o che possono assumere rilievo per l'operatività delle imprese e degli intermediari assicurativi.

Articolo 1 *Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022*

Il comma 1 della citata disposizione conferma il riconoscimento - a favore delle imprese - di contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. In tale contesto, viene in rilievo - per quanto di interesse - la misura di cui al successivo comma 4 che prevede la facoltà per le imprese beneficiarie del predetto credito d'imposta di optare per la cessione - in un'unica soluzione - dell'intero ammontare del credito a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, tra cui vanno annoverate le imprese di assicurazione. In deroga alla disciplina generale, per le cessioni effettuate a favore di banche, intermediari finanziari ex art.106 TUB e imprese di assicurazione, è possibile effettuare due ulteriori cessioni successive alla prima.

La misura riproduce il consolidato schema di cessione del credito di imposta a favore delle imprese di assicurazione, già utilizzato, sin dalla fase dell'emergenza da Covid-

19, con riferimento all'istituto del c.d. *Superbonus* di cui ai Decreti "Cura Italia" e "Rilancio" e successive modifiche.

Sul tema dei crediti d'imposta ceduti ad istituzioni finanziarie, l'Istituto si è espresso - nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di coordinamento IAS/IFRS istituito insieme a Banca d'Italia e Consob - con il documento congiunto n. 9 del 5 gennaio 2021 volto a fornire chiarimenti sul trattamento contabile dei crediti d'imposta connessi con i Decreti Legge "Cura Italia" e "Rilancio" acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti¹.

Inoltre, con specifico riguardo ad alcuni adempimenti regolamentari delle imprese di assicurazione, l'IVASS ha pubblicato il chiarimento applicativo del 23 marzo 2021 avente ad oggetto, in particolare, il trattamento dei crediti di imposta ai fini dell'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, dell'inserimento tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate e del trattamento contabile nel bilancio di esercizio².

Non si rilevano, pertanto, profili di novità o possibili criticità con riferimento alla misura di cui al comma 4 dell'art.1 del Decreto Aiuti-*quater*.

Articolo 3 *Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette*

Nell'ambito delle "misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette" introdotte dalla citata disposizione, che prevedono per le imprese italiane la facoltà di rateizzare gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici, assume rilievo la misura di cui al comma 4 che riproduce il modello di garanzia SACE, già utilizzato nell'ambito delle misure legate all'emergenza pandemica, al fine di garantire la più ampia attuazione della misura sopra descritta. La citata disposizione autorizza SACE a concedere in favore delle imprese di assicurazione che esercitano i rami credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, parziale o totale, da parte delle predette imprese, del debito rateizzato.

¹ Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/Documento-9-Tavolo-IAS-IFRS.pdf>

² Cfr. https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2016/n24/Chiarimento_applicativo_credito_d_imposta_sito.pdf

Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie di cui al comma 4 è accordata di diritto la garanzia dello Stato. In particolare, la disposizione in esame ha ad oggetto l'utilizzo dello strumento della "riassicurazione" di Stato, con l'obiettivo di consentire la continuità del sistema di approvvigionamento energetico delle imprese industriali italiane, necessaria per garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese. Un analogo strumento di riassicurazione statale è stato utilizzato anche in altri Paesi europei, in particolare nel corso dell'emergenza legata alla pandemia da Covid-19.

Inoltre, la norma in esame rinvia espressamente all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, (c.d. *Decreto Ucraina*) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che, a sua volta, richiama le modalità attuative declinate dallo schema di garanzia - prorogato fino al 30 giugno 2021 - di cui all'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. *Decreto Rilancio*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rientrante tra le misure legate all'emergenza Covid-19.

Ciò premesso, non si rilevano profili di criticità della predetta norma che sostanzialmente replica le citate iniziative similari adottate durante la pandemia da Covid-19 e - successivamente - per fronteggiare gli effetti economici derivanti dalla guerra in Ucraina.

Si osserva che l'articolo 3, comma 4, del DL 176/2022 - nel riferirsi allo schema di garanzia di cui all'articolo 8 del DL 21/2022 - richiama espressamente il solo comma 3 di quest'ultima disposizione, non anche i commi 5 e 5-bis che prevedono talune condizioni per il rilascio della garanzia e specifiche disposizioni in materia di aiuti di Stato correlate agli effetti economici della guerra in Ucraina.

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori, vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dedicare a quanto illustrato restando a disposizione per ogni ulteriore esigenza.